



Diritto & Fisco



Un vero e proprio cantiere con tre obiettivi: rinvio, ripescaggio e nuova edizione

Rottamazione al 15 settembre Verso lo slittamento del versamento previsto al 31 luglio

DI EZIO STELLATO

Aperto il cantiere rottamazione, a stretto giro la proroga per la rata del 31 luglio 2024 con ogni probabilità, secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, il 15 settembre. I tecnici del ministero dell'economia e dell'agenzia delle entrate riscossione sono al lavoro con tre obiettivi: la mini proroga per la prossima scadenza del 31 luglio, il ripescaggio delle rottamazioni decadute e la messa a terra di una nuova rottamazione che includa i carichi affidati al 31 dicembre 2023. Ma procediamo con ordine.

Mini proroga per la quinta rata della rottamazione quater. La scadenza è prevista al 31 luglio

2024 e in questi giorni arrivano ai contribuenti gli alert di avviso, secondo quanto previsto dai piani della definizione agevolata (Art.1 commi 231-252 della legge n. 197/2022) il pagamento potrà essere effettuato anche 5 giorni successivi alla data di scadenza, quindi entro il 5 agosto 2024, termine oltre il quale in caso di mancato o tardivo pagamento scatterà l'automatica perdita dei benefici della definizione agevolata. A tale proposito è in pista l'approvazione di uno slittamento per il pagamento della rata con scadenza 31 luglio 2024 fin ai primi giorni di settembre. Una pausa che tenga conto anche della sospensione di agosto della macchina tributaria.



A settembre il doppio fronte delle riammissioni e della nuova rottamazione. Sono in corso di valutazione tra gli uomini dei conti, la ragioneria dello stato, e gli uomini della macchina amministrativa, i dirigenti dell'agenzia delle entrate riscossione, proiezioni per

me sempre legato alle coperture di bilancio. La decisione sarebbe mossa dagli incassi gradualmente decrescenti della Rottamazione Quater, l'introduzione di una Rottamazione Quater 5.0 potrebbe funzionare secondo gli esperti anche in considerazione dei dati eco-

nomici registrati nel 2024. Strada con meno ostacoli infine, perché non prevede coperture di bilancio, quella per consentire la ripresa delle rate scadute dei cosiddetti decaduti e ritornare in bonis ottenendo in tal modo i benefici della rottamazione quater, persi per mancato pagamento della rata, e riallineando il piano come da prospetto inviato alla fine del 2023.

nomici registrati nel 2024. Strada con meno ostacoli infine, perché non prevede coperture di bilancio, quella per consentire la ripresa delle rate scadute dei cosiddetti decaduti e ritornare in bonis ottenendo in tal modo i benefici della rottamazione quater, persi per mancato pagamento della rata, e riallineando il piano come da prospetto inviato alla fine del 2023.

IO ONLINE I testi dei documenti commentati nella sezione diritto&fisco sono disponibili sul sito <https://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi>

© Riproduzione riservata

Il consumatore deve sapere se c'è meno prodotto nelle confezioni

DI FRANCESCO CERISANO

Se c'è meno prodotto all'interno delle confezioni il consumatore deve saperlo con un avviso esplicito sull'etichetta. Anche se il prezzo resta lo stesso, perché questa pratica commerciale scorretta conosciuta come "Shrinkflation" (dall'inglese "to shrink" che significa restringersi) disorienta gli acquirenti illudendoli che i prezzi dei prodotti restino invariati quando invece non lo sono. Ecco perché in futuro le etichette dovranno diventare più trasparenti in caso di riduzione della quantità di prodotto rispetto al peso o al volume precedente, specificando quanto questa riduzione si traduca in un aumento di prezzo che dovrà essere quantificato in termini percentuali. Sull'imballaggio del prodotto dovrà quindi essere apposta una specifica etichetta con queste informazioni che dovranno essere indicate con gli stessi caratteri utilizzati per indicare il prezzo unitario del prodotto. A introdurre tale obbligo che si applicherà per sei mesi dal momento in cui un prodotto è messo in vendita nella sua quantità ridotta, è il disegno di legge sulla concorrenza 2023 che sarebbe dovuto andare in consiglio dei ministri lunedì, ma poi è saltato per la necessità di una più approfondita riflessione con l'Ue sul tema delle concessioni autostradali.

L'articolato del ddl, che consta di 32

articoli, è pronto e si avvia verso l'approvazione in uno dei prossimi consigli dei ministri, come annunciato ieri dal ministro per le imprese e il made in Italy **Adolfo Urso**. Il provvedimento dovrà diventare legge entro l'anno perché costituisce uno degli obiettivi del Pnrr per la settima rata di dicembre 2024. Nel ddl troverà posto anche una norma che attribuisce al governo la delega, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, a riordinare le norme sui dehors ossia sulla concessione di spazi e aree pubbliche per installare strutture amovibili finalizzate all'esercizio di attività commerciale. Per il ministro Urso il provvedimento, "realizzato attraverso un confronto importante e significativo con i comuni, con le sovrintendenze e con il ministero dei beni culturali" soddisfa le esigenze di una migliore ospitalità, accoglienza e decoro per le nostre città. Nel frattempo, viene prorogata la validità delle attuali autorizzazioni fino al 31 dicembre 2025 e comunque "fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di riordino della materia".

Concessioni autostradali

La durata delle concessioni autostradali sarà determinata dall'ente concedente (il ministero dei trasporti) in funzione dei servizi e lavori richiesti al concessionario e non potrà in ogni caso superare i 15 anni.

© Riproduzione riservata

La questione sul genere altro è inammissibile per la Corte

DI MARIA MANTERO

È inammissibile la questione di rettifica di attribuzione di sesso in "un genere non binario" nell'atto di nascita. L'eventuale introduzione di un terzo genere richiederebbe necessariamente un intervento legislativo. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143/2024 in riferimento ad una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bolzano dopo la richiesta di un transgender, biologicamente donna ma che stava transitando nel genere maschile, che voleva rettificare il sesso nell'atto di nascita da 'femminile' ad 'altro'. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164/1982, nella parte in cui non prevede che la rettifica possa determinare l'attribuzione di un genere "non binario" (né maschile, né femminile). Infatti, si legge nella nota della Corte "l'eventuale introduzione di un terzo genere avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo". La Corte rileva

che "la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né al maschile genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità". La Corte ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettifica di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, dal momento che il percorso di transizione di genere può compiersi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che "avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione".

© Riproduzione riservata